



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 161/25/CONS

REVOCA DELLA DELIBERA N. 87/25/CONS, RECANTE “ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ PAACK LOGISTICS ITALIA S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA GENERALE PER L’ADOZIONE DA PARTE DEI FORNITORI DI SERVIZI POSTALI DELLE CARTE DEI SERVIZI E ARCHIVIAZIONE PER INSUSSISTENZA DEL FATTO CON RIFERIMENTO ALLA VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TITOLI ABILITATIVI PER L’OFFERTA AL PUBBLICO DI SERVIZI POSTALI” (CONTESTAZIONE N. 15/24/DSP)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 giugno 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*” (di seguito legge n. 689/1981);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l’art. 21;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l'allegato A, recante "*Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*" (di seguito "*Regolamento*"), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante "*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*";

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTO l'atto di contestazione n. 15/24/DSP, del 12 novembre 2024, notificato in pari data, con il quale sono state contestate alla Paack Logistics Italia S.r.l. le seguenti violazioni:

- art. 2 dell'allegato A alla delibera n. 413/14/CONS;
- art. 8 dell'allegato A alla delibera n. 413/14/CONS;
- art. 11, comma 1, lettera c), dell'allegato A alla delibera n. 129/15/CONS (ora art. 9, comma 1, lettera d), dell'allegato A alla delibera n. 388/24/CONS).

VISTA la delibera n. 87/25/CONS, dell'8 aprile 2025, recante "*Ordinanza ingiunzione nei confronti della società Paack Logistics Italia S.r.l. per la violazione delle disposizioni della Direttiva generale per l'adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi e archiviazione per insussistenza del fatto con riferimento alla violazione del Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali (Contestazione n. 15/24/DSP)*";

VISTA l'istanza, acquisita in data 9 maggio 2025 con prot. 0114769, con la quale la società Paack Logistics Italia S.r.l. (di seguito "*Società*") ha chiesto l'annullamento della delibera n. 87/25/CONS, rappresentando di aver provveduto, in data 22 novembre 2024, al versamento, con le modalità indicate nell'atto di contestazione n. 15/24/DSP, dell'importo di euro 30.000,00 (trentamila/00) a titolo di pagamento in misura ridotta della sanzione, documentando il versamento, e che la mancata comunicazione all'Autorità della suddetta circostanza, dipesa da dinamiche interne alla Società, non inficia l'effetto estintivo del predetto pagamento;

VISTA la nota acquisita in data 5 giugno 2025 con prot. n. 0139418, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma, ha confermato l'avvenuto versamento della predetta somma, trasmettendo la relativa quietanza di entrata n. 6892186, del 25 novembre 2024;

PRESO ATTO, diversamente da quanto noto alla data di adozione della delibera n. 87/25/CONS, che la Società ha provveduto al pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO che il pagamento in misura ridotta, se effettuato correttamente, nei termini procedurali, ha effetto estintivo del procedimento sanzionatorio e che la comunicazione del pagamento in misura ridotta entro i termini procedurali costituisce parte integrante del processo di pagamento in quanto è solo con detta comunicazione che l'Amministrazione e il responsabile del procedimento sono resi edotti del pagamento e possono, quindi, evitare di proseguire il procedimento (e, in alcuni casi, di evitare sanzioni accessorie, quali confisca, sequestro, etc.);

CONSIDERATO quindi che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 21-*quinquies*, comma 1, della l. n. 241/1990, ai sensi del quale “[p]er sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti”;

RITENUTO, pertanto, che nel caso di specie risulta possibile, anche in una prospettiva di favor rei, disporre la revoca della delibera n. 87/25/CONS dell'8 aprile 2025 ai sensi del citato articolo 21-*quinquies* della legge n. 241/90, considerando il mutamento delle circostanze di fatto prima richiamate non conosciute al momento dell'adozione della predetta delibera, nonché la tardiva comunicazione quale elemento sopravvenuto e che, d'altra parte, non sussistono ragioni ostative all'accoglimento della domanda né effetti che siano già scaturiti dalla sanzione irrogata.

RILEVATA, per l'effetto, *ex nunc* la insussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 21, comma 7, del d.lgs. n. 261/1999 al caso di specie;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA

ai sensi dell'art. 21-*quinques* della legge n. 241/1990, la revoca della delibera n. 87/25/CONS, dell'8 aprile 2025, emessa nei confronti della società Paack Logistics Italia S.r.l., con sede legale in Viale Monte Nero n. 80 – 20135 Milano (MI), partita IVA n. 12239130961, nei termini e per i motivi di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 giugno 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella